Chiarimento in merito alla sospensione della fornitura per morosità pregressa nel mercato libero

Nell'ambito della disciplina della morosità nel libero mercato dell'energia elettrica e del gas naturale recata dal Testo Integrato della Morosità Elettrica (TIMOE di cui all'*Allegato A* alla deliberazione 258/2015/R/com) e dal Testo Integrato della Morosità Gas (TIMG di cui all'*Allegato A* alla deliberazione ARG/gas 99/11), si chiarisce quanto segue.

A differenza degli esercenti il Servizio di Maggior Tutela (SMT) e degli esercenti il Servizio a Tutele Graduali (STG) - per i quali si rimanda alla disciplina speciale di cui agli artt. 7.2 e 7.3 del Testo integrato dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza (*Allegato A* alla deliberazione 362/2023/R/eel) -, le controparti commerciali del mercato libero non possono procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale del proprio cliente finale che risulti inadempiente rispetto a obbligazioni di pagamento derivanti da contratti passati e ora cessati, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato o meno costituito in mora con riferimento al predetto inadempimento. Ciò in quanto l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1640 cod. civ. (che nei contratti di fornitura di energia si realizza con la sospensione della fornitura), attenendo al c.d. momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, opera solo con riferimento al medesimo rapporto contrattuale e non tra rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro, ammettendosi, tuttavia, eventualmente, che l'eccezione possa riguardare anche inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, qualora le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza.

Pertanto, non è predicabile un collegamento di contratti di somministrazione di energia tra loro posti in successione cronologica (dato che all'esaurimento di uno, spiega effetti l'altro), e non è pertanto configurabile il diritto del fornitore di sospendere l'erogazione in corso per debiti derivanti da distinti rapporti negoziali, già esauriti.

I venditori del mercato libero, infatti, diversamente dagli esercenti il SMT/STG non sono obbligati a fornire il cliente finale che lo richiede, potendo sempre rifiutarsi di stipulare il relativo contratto, o concordare (in sede di negoziazione) il preventivo pagamento di eventuali debiti pregressi. E rientra certamente nelle responsabilità d'un venditore che opera in regime di libero mercato sapere se un cliente in fase di contrattualizzazione, sia stato già proprio cliente in passato e, soprattutto, se abbia pendenze pregresse. Resta ovviamente possibile per il fornitore pattuire espressamente, e in modo chiaro, col cliente finale, comunque nel rispetto delle pertinenti norme di legge e del Codice di Condotta Commerciale, un'eventuale clausola che riservi al fornitore la facoltà di procedere alla sospensione del nuovo contratto per un'eventuale morosità pregressa, qualora il cliente si rifiuti di sanarla e comunque previa costituzione in mora di quest'ultimo.